

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
SCHEMA CONVENZIONE

TRA

l'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito denominata Azienda), con sede in Vicenza, via Rodolfi n. 37, C.F./P.IVA 02441500242, in persona del Direttore_____, delegato giusta deliberazione n._____ dal legale rappresentante, Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

l'Ente (di seguito denominata Ente), con sede a....., C.F./P.IVA , in persona del
legale rappresentante, Presidente

PREMESSO CHE

l'Ente è regolarmente iscritto al registro regionale.... con classificazione.....;

- con DGRV n.1080/2007 e n.1515/2015 sono stati definiti i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza, gli standard tecnologici, organizzativi, operativi, le dotazioni sanitarie dei mezzi di soccorso e approvati, per la formazione di personale non sanitario, i criteri minimi di qualità;
- la L.R. n. 26/2012 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione dell'elenco regionale, aggiornato annualmente, in cui sono iscritti gli enti sanitari e le associazioni già autorizzati che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza da almeno cinque anni, con i quali le Aziende ULSS regolano i relativi rapporti mediante apposite convenzioni;
- con deliberazione del Direttore Generale n. del è stato disposto di approvare la stipula della presente convenzione per _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E FONTI DI OBBLIGAZIONE

La convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza (SUEM 118) e attività di soccorso presso _____

Il servizio è regolato dalle disposizioni della presente convenzione, da quanto previsto in tutta la documentazione della procedura comparativa che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante della Convenzione, ed in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare della procedura, dall'Offerta tecnica ed economica dell'Affidatario e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice del Terzo Settore e dalle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante della Convenzione.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 6 mesi, con decorrenza dal _____.

L'Azienda Ulss si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con le modalità indicate nel capitolato tecnico (art. 12).

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia al contenuto del Capitolato tecnico e all'offerta tecnica ed economica prot. n. _____

L'Appaltatore deve eseguire esattamente la prestazione indicata nel presente Capitolato d'oneri, nel Capitolato tecnico, nel Contratto e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

Ar. 3.1 *Stipula – Garanzia definitiva*

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipulazione della convenzione avverrà mediante scrittura privata.

L'Appaltatore dovrà costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto dell'IVA.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura.

La Stazione Appaltante potrà valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per il presente appalto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'Appaltatore è tenuto alla consegna del documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva (certificato di deposito, ricevuta di pagamento, certificato di polizza assicurativa o atto di fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione certificata dalla Stazione Appaltante, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione va reintegrata qualora vengano effettuati su di essa prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro

il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal presente Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesto per le microimprese, per le piccole e medie imprese e agli RTI o consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in RTI/ATS, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 103, co. 10, del Codice, unitamente all'atto costitutivo di RTI/ATS. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

ART. 4 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

L'Ente ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'Azienda nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI) predisposto dall'Azienda Ulss, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio oggetto della convenzione. L'Azienda si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da ogni parte coinvolta. L'Azienda trasmette pertanto all'Ente, per tutti gli adempimenti conseguenti, il

ART. 5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario si impegna a:

- a. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo la normativa vigente.

ART. 6 – PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Ente che opera all’interno dell’Azienda deve uniformarsi a tutte le altre norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa e dalla Centrale Operativa SUEM 118. L’Ente si impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate. I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati devono essere conformati sempre alla massima correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie in presenza di malati o di pubblico. I fatti riferiti a qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla Centrale Operativa devono essere riferiti ai rispettivi responsabili e successivamente tra di loro analizzati e discussi. L’Ente deve esibire ad ogni richiesta dell’Azienda ogni tipo di documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di lavoro.

L’Ente si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall’Azienda, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 7 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale addetto, così come per cause di forza maggiore, l’Ente deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio. Pertanto l’attività prestata non può essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e, nel caso di sciopero, l’Ente non può sospendere l’attività prestata; a tal fine l’Ente deve comunicare per iscritto all’Azienda la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. L’interruzione ingiustificata dei servizi di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell’affidatario, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale e consegue causa di risoluzione immediata della convenzione ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 – ASSICURAZIONE DANNI

L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'Azienda e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'Azienda connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale dell'ente relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc.;
- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

Per ciascuna delle garanzie sopra previste la copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00. La copertura RCT/RCO deve prevedere per ciascun mezzo un massimale non inferiore ad €. 6.000.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €. 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore ad €. 1.000.000,00 per danni a cose. A dimostrazione di tale obbligo l'Ente deve produrre, prima della stipula della convenzione, copia della polizza assicurativa e negli anni successivi le quietanze di pagamento.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per lo svolgimento del servizio, all'appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile fisso, come indicato nell'offerta economica.

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata

Con cadenza mensile l'Ente deve inviare, in relazione all'ambito territoriale di interesse, quanto segue:

- una distinta contenente il numero di trasporti prestati agli utenti ed il relativo chilometraggio;
- l'elenco del personale addetto al servizio distinto tra volontari e non, con l'indicazione del nome, cognome, qualifica e numero di ore prestate nel mese di riferimento.

La reportistica per la raccolta di tali dati sarà concordata con l'Azienda ed appositamente predisposta e fornita dall'Ente.

L'Affidatario dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, con fattura intestata

all'Azienda ULSS n. 8 Berica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Ovvero, nei casi consentiti dalla normativa vigente, il pagamento può avvenire anche tramite presentazione di documentazione in formato cartaceo.

Il pagamento, avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura. Il predetto pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. L'Azienda Ulss, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole della presente convenzione, può sospendere il pagamento all'Affidatario cui sono stati contestati inadempimenti nell'esecuzione del servizio, fino a che l'Ente non abbia regolarmente adempiuto (art. 1460 c.c.). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi del pagamento dovuto, l'Affidatario potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nella presente convenzione. Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

ART. 10 LIVELLI DI SERVIZIO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale OFFERTO:

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nella convenzione, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali della convenzione o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico, nella convenzione e nell'offerta presentata, (per ogni giorno di ritardo/non conformità);
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del convenzione;
- utilizzo di veicoli ed ambulanze non rispondenti ai requisiti normativi di settore e/o alle caratteristiche previste nel capitolato tecnico, nonché mancata manutenzione, sanificazione, revisione, eliminazione dei guasti che comportano l'impossibilità nell'utilizzazione nel servizio, e/o di ogni eventuale mancanza dei presidi e/o attrezzature e/o dotazioni sanitarie richieste
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difforni da quanto previsto dal

capitolato e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione della convenzione);

- ritardo e/o mancata presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o dei mezzi impiegati;
- lesione del decoro e/o dell'immagine e/o del prestigio della stazione appaltante;
- mancato inoltro al DEC della documentazione richiesta per attività di controllo del servizio e/o violazione dell'obbligo di accesso del DEC ai mezzi e/o alle strutture utilizzate dall'aggiudicatario per il servizio oggetto dell'appalto.
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione della convenzione.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, ovvero alla risoluzione del convenzione, saranno contestati all'ODV o al capofila in caso di ATS o altra aggregazione di ODV per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R..

L'ODV o il Capofila dell'aggregazione di ODV dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione della convenzione.

L'ODV o il Capofila dell'aggregazione delle ODV dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'ODV - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'ODV dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di convenzione, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolta

la convenzione stessa a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale la convenzione potrà essere risolto per grave inadempimento.

ART. 11 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE, RECESSO DELLA CONVENZIONE

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi dedotti in convenzione, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto la convenzione, previa comunicazione scritta all'ODV o ATS, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ODV o ATS nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'ODV o ATS;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni di cui alla convenzione;
- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dalla convenzione;
- a seguito di tre contestazioni all'Appaltatore per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore della convenzione;
- i- n tutti gli altri casi previsti dalla documentazione di procedura.

In particolare, la convenzione sarà risolta nell'ipotesi in cui nei confronti dell'ODV o ATS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione della convenzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione della convenzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte

rimanente di questo, in danno all'ODV o ATS inadempiente. All'ODV o ATS inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell'ODV o ATS, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti questa Azienda Ulss che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Azienda Ulss potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario con PEC/raccomandata a.r.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 12 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'Azienda, dietro semplice richiesta del Direttore dell'UOC interessata o del DEC:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;
- l'iscrizione ai registri regionali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore (se istituito);
- l'iscrizione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 4 della L.R.V. n. 26/2012 e normativa correlata;
- le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero dei Trasporti);
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche

ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del processo...).

L'Azienda darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato, l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'Azienda.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'ente affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati riguardanti l'affidatario vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. L'Azienda Ulss rilascia, pertanto, all'Affidatario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati riguardanti l'Affidatario forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o altri Enti Pubblici. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Aulss 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it. Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura comparativa, alla sottoscrizione e all'esecuzione della convenzione e alla tutela in giudizio dell'Azienda Ulss, per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013. I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della convenzione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www. Aulss8.veneto.it](http://www.Aulss8.veneto.it). I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione della convenzione e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Azienda Ulss, in caso di azioni legali. Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere la convenzione.

ART. 15 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l'Affidatario è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Ulss o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nella convenzione, nei limiti e per la durata dello stesso. Ai sensi dell'art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta; adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali

trattati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR;
- comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Il personale dipendente dall'Affidatario o i collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione della convenzione.

Sub-Responsabili e Terze Parti

L'affidatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto della Convenzione: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale. Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, l'Affidatario si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti. I Sub-Responsabili

potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'Affidatario ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto della presente Convenzione. L'Affidatario risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità. L'Affidatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Trasferimento dei dati all'estero. L'Affidatario si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.). L'Affidatario, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Convenzione.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

ART. 16 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 17 – NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile, nonché le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Ente e l'Azienda è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione.

Azienda ULSS n. 8 Berica

Ente

Vicenza,